

AREA AVVOCATURA

***DISCIPLINARE
PER L'ASSUNZIONE DEL PATROCINIO LEGALE
A FAVORE
DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI
DEL COMUNE DI NAPOLI***

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina le ipotesi di assunzione diretta e di rimborso da parte del Comune di Napoli degli oneri di difesa nelle ipotesi di apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile o contabile nei confronti del Dipendente, Dirigente, Segretario Generale, Direttore Generale, Capo di Gabinetto o Amministratore (di seguito richiedente) dell'Ente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti istituzionali e/o d'ufficio.

Articolo 2

Condizioni legittimanti l'accesso al beneficio del patrocinio legale

1. Le condizioni legittimanti l'accesso al patrocinio legale sono individuate dalle norme di legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti alla data di presentazione della domanda di patrocinio.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Sono possibili soggetti beneficiari dell'istituto del patrocinio legale:

- a) gli Amministratori. In conformità all'art. 77, comma 2, del TUEL, ai fini del presente disciplinare per amministratori locali si intendono il Sindaco, i consiglieri comunali, i componenti della giunta comunale, il Presidente del consiglio comunale, nonché i componenti degli organi di decentramento;
- b) i Dipendenti dell'Ente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- c) i Dirigenti dell'Ente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- d) il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Capo di Gabinetto.

2. Sono esclusi dal beneficio del patrocinio legale i soggetti esterni all'Ente, anche se funzionari onorari, ovvero componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge, nonché i collaboratori esterni, i lavoratori interinali, i consulenti e coloro che non siano legati all'Ente da un rapporto di immedesimazione organica.

3. Non è ammesso il patrocinio legale nei procedimenti giudiziari autonomamente azionati dai soggetti di cui al primo comma.

Articolo 4

Rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità contabile

1. Dinanzi alla Corte dei Conti non è ammessa l'assunzione diretta della difesa da parte dell'Ente, ma solo il rimborso delle spese legali al termine del procedimento.

2. Il rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità contabile, fermo restando il rispetto degli articoli successivi, in quanto compatibili, viene liquidato in base a quanto stabilito in sentenza, ai sensi della disciplina prevista dall'art. 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile adottato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Articolo 5

Modalità di accesso al patrocinio da parte degli amministratori

1. Gli Amministratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.3 possono richiedere il rimborso delle spese legali senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica alle condizioni previste dall'art. 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000, presentando la relativa domanda secondo la procedura prevista dai successivi artt. 9 e ss..

2. L'Amministratore interessato all'accesso al patrocinio legale presenta all'Ente la domanda di cui all'art. 9, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del primo atto del procedimento di responsabilità, a pena di inammissibilità e per ciascuno dei procedimenti giudiziari in cui è

coinvolto, comunicando all'Ente il nominativo del legale di fiducia.

Articolo 6

Modalità di accesso al patrocinio dei dipendenti e dirigenti

1. A seguito dell'apertura di un procedimento di responsabilità, i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art.3, in presenza dei requisiti e delle condizioni prescritte dall'ordinamento e nell'osservanza del presente disciplinare, possono accedere all'istituto del patrocinio legale, che potrà svolgersi secondo due differenti modalità:
 - a) nomina da parte dell'Ente di un legale ed eventuale consulente tecnico di parte;
 - b) nomina di un proprio legale ed eventuale consulente tecnico di parte e successivo rimborso dei relativi costi da parte dell'Ente.

Articolo 7

Nomina diretta da parte dell'Ente del legale e consulente tecnico

1. Qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di uno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art.3, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, il soggetto interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del primo atto del procedimento di responsabilità, a pena di inammissibilità e per ciascuno dei procedimenti giudiziari in cui è coinvolto, può chiedere al Comune di assumere la propria difesa in giudizio presentando la domanda di cui all'art. 9.
2. L'Ufficio competente alla definizione della procedura di patrocinio legale (individuato in base agli atti organizzativi interni ed indicato di seguito come Ufficio competente/Servizio competente) valuta l'eventuale sussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale, entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla richiesta; nel caso in cui ritenga sussistente un conflitto di interessi, anche solo potenziale, definisce la domanda in applicazione della disciplina di cui al successivo art. 8, invitando eventualmente il richiedente alle integrazioni reputate necessarie.
3. L'Ente, qualora non accerti un conflitto di interessi, anche solo potenziale, e previa valutazione positiva relativamente all'attinenza del procedimento con fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, curerà che il richiedente venga assistito da un legale assumendo ogni onere per tale difesa in ogni stato e grado del procedimento ivi inclusa la fase delle indagini preliminari in caso di procedimento penale, compresi i compensi spettanti ai consulenti tecnici di parte, qualora ne sia necessario l'ausilio. L'individuazione del legale e dell'eventuale consulente tecnico è comunicata all'interessato per il successivo assenso.
4. Il Servizio competente all'adozione dei relativi adempimenti affiderà il relativo incarico di difesa ad un professionista forense, scelto nel rispetto dei criteri previsti in materia di affidamento di servizi legali, che abbia accettato di prestare il proprio patrocinio secondo i minimi previsti dalle tabelle forensi vigenti. Allo stesso modo, i compensi per gli eventuali consulenti tecnici potranno essere riconosciuti nei limiti dei minimi previsti dai relativi tariffari professionali e, in ogni caso, non oltre la somma liquidata dal giudice al consulente tecnico d'ufficio.
5. L'Ente provvederà al recupero, in danno del richiedente, di tutti gli oneri sostenuti per la difesa, qualora successivamente si accerti che non aveva diritto al beneficio.

Articolo 8

Nomina del legale e consulente tecnico da parte del dipendente o dirigente

1. Qualora, relativamente ai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art.3, non trovi applicazione l'ipotesi della assunzione diretta della difesa da parte dell'Ente a causa della ravvisata sussistenza di un conflitto di interessi o per altra causa, il soggetto interessato all'accesso al patrocinio legale nella modalità di cui all'art. 6, lettera b), fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, presenta all'Ente la domanda di cui all'art. 9, nel termine perentorio di trenta giorni dalla

notifica del primo atto del procedimento di responsabilità, a pena di inammissibilità e per ciascuno dei procedimenti giudiziari in cui è coinvolto, comunicando il nominativo del legale di fiducia ovvero riservandosi di comunicare tale nominativo entro il successivo termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della istanza. In tal caso l'Ente potrà esprimere il proprio motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni dalla data di comunicazione del nominativo del legale.

2. Nell'ipotesi di cui all'art.7, comma 2, il soggetto interessato all'accesso al patrocinio legale nella modalità di cui all'art. 6, lettera b), è tenuto a comunicare il nominativo del legale di fiducia entro il termine di 60 giorni decorrente dal ricevimento della richiesta di integrazione. L'Ente potrà esprimere il proprio motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni dal ricevimento del nominativo.

Articolo 9

Domanda di Patrocinio

1. La domanda di patrocinio può essere redatta secondo il modello reso disponibile sulla intranet aziendale e sul sito web istituzionale del Comune di Napoli. L'ufficio competente è autorizzato a predisporre il modello di domanda.

2. La domanda deve contenere i seguenti dati e documenti:

- a) indicazione della data di avvenuta notifica dell'apertura del procedimento a proprio carico e trasmissione di copia dell'atto giudiziale che ha dato impulso al procedimento medesimo;
- b) ogni atto o documento utile ad evidenziare che i fatti o atti contestati siano direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti e doveri d'ufficio;
- c) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
- d) indirizzo di posta elettronica certificata, o altro recapito, presso il quale far pervenire ogni comunicazione;
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. In caso di mancata assunzione della difesa l'interessato dovrà comunicare il nominativo dell'Avvocato prescelto con copia dell'accettazione del mandato all'uopo conferito, impegnandosi a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo Avvocato, in caso di revoca del precedente.

4. Nel caso di istanze incomplete l'Ufficio competente richiede le integrazioni documentali le quali possono contenere l'avviso che in difetto della produzione nel termine non inferiore a 30 giorni si decade dal beneficio del patrocinio. La richiesta di integrazione sospende i termini della procedura.

Articolo 10

Attività istruttoria

1. Nei casi in cui uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1 abbia provveduto, in conformità al presente disciplinare, alla nomina diretta del legale di fiducia ed alla comunicazione del relativo nominativo, l'Ufficio competente esprimerà il gradimento interessando l'assessore con delega all'Avvocatura, il quale entro 5 giorni dalla richiesta potrà segnalare eventuali circostanze impedisive al rilascio del gradimento, in mancanza delle quali il gradimento si intende acquisito.

2. Ai fini della istruttoria della domanda di accesso al patrocinio, copia dell'atto giudiziale presentato dal richiedente è trasmesso al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali.

3. Per tutti gli aspetti relativi all'istruttoria e per la verifica della sussistenza del nesso diretto tra gli addebiti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento dei compiti e doveri di ufficio, l'Ufficio competente può interessare i Servizi di difesa dell'Area Avvocatura e ogni altro Servizio o Organo dell'Ente, nei rispettivi ambiti di competenza.

4. Ricevuta la richiesta di patrocinio delle spese legali, ed eventualmente anche di consulenza tecnica, il Servizio competente verifica il rispetto del termine per la presentazione della richiesta nonché la completezza della stessa e informa l'interessato che l'istruttoria in ordine all'effettiva

sussistenza dei presupposti richiesti per il rimborso delle somme si concluderà soltanto con la definizione del procedimento giudiziario di responsabilità con un provvedimento definitivo favorevole di cui al successivo art. 12.

Articolo 11

Conflitto di interessi

- 1.** Il patrocinio legale non è riconosciuto in caso di conflitto di interessi tra il richiedente e l'Ente definitivamente accertato.
- 2.** Il conflitto di interessi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si configura nei seguenti casi:
 - a) costituzione di parte civile dell'Ente;
 - b) qualora penda altro giudizio per gli stessi fatti o per fatti connessi o collegati con quelli oggetto del procedimento per il quale viene richiesto il rimborso delle spese legali;
 - c) qualora, pur essendosi il procedimento giudiziario concluso con l'esclusione di responsabilità, venga irrogata una sanzione disciplinare per i medesimi fatti o atti oggetto del procedimento giurisdizionale; ove il procedimento disciplinare sia ancora pendente, la decisione in merito alla concessione o meno del patrocinio legale potrà essere assunta solo in esito alla definitiva conclusione del procedimento disciplinare.
- 3.** Al fine di accertare l'esistenza dell'eventuale conflitto di interesse, l'Ufficio competente interpellà:
 - a) i competenti Servizi di Difesa dell'Area Avvocatura per verificare l'eventuale costituzione in giudizio dell'Ente;
 - b) l'Ufficio competente per la disciplina.

Articolo 12

Conclusione favorevole del procedimento di responsabilità

- 1.** Il definitivo rimborso delle spese legali è riconosciuto quando il procedimento di responsabilità ha una conclusione favorevole per il richiedente.
- 2.** Per conclusione favorevole deve intendersi una delle seguenti definizioni dei procedimenti giudiziari di responsabilità, salvo che residuino addebiti di natura disciplinare ovvero contabile:
 - a) in materia penale una sentenza di assoluzione o una sentenza di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, o un decreto o un'ordinanza di archiviazione con le formule perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - b) in materia civile, una sentenza con decisione nel merito che prevede l'assenza di ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale sia extracontrattuale.

Articolo 13

Rimborso delle spese legali

- 1.** Nel caso di nomina del legale e dell'eventuale consulente tecnico da parte del richiedente saranno rimborsate le spese legali e di consulenza, previa valutazione di congruità degli onorari difensivi ed i compensi per la consulenza tecnica di parte, oggetto di documentato esborso da parte dell'istante, nel limite massimo dei costi che sarebbero stati a carico dell'Amministrazione ove avesse trovato applicazione l'articolo 7, comma 4, e, dunque, in applicazione dei minimi previsti dalle tabelle forensi vigenti e, relativamente agli eventuali consulenti tecnici, dai relativi tariffari professionali. In ogni caso, l'importo riconoscibile ai consulenti tecnici non potrà essere superiore alla somma liquidata dal giudice al consulente tecnico d'ufficio.

2. Ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche, i competenti Servizi di Difesa Giuridica dell'Area Avvocatura valuteranno la congruità e l'adeguatezza della parcella professionale presentata dal legale rispetto all'attività defensionale resa, a fronte della documentazione prodotta in riferimento alle attività concretamente svolte dal legale nominato dal richiedente.

3. Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, il richiedente dovrà presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, la seguente documentazione:

- a) copia integrale autentica (o munita di attestazione di conformità all'originale resa dal proprio Avvocato difensore) del provvedimento definitivo favorevole ai sensi dell'articolo 12, con indicazione della data del passaggio in giudicato o, comunque, della data di conclusione del giudizio in via definitiva;
- b) parcella *pro forma* del difensore (cui deve seguire fattura debitamente firmata e quietanzata) con indicazione dettagliata delle attività defensionali svolte e delle voci tabellari di spesa applicate, con espressa indicazione delle fasi in cui si è svolta l'attività difensiva e, per le cause civili, dello scaglione di valore della causa considerato;
- c) eventuale fattura del consulente di parte in applicazione dei minimi tariffari professionali, debitamente firmata e quietanzata, con attestazione di congruità dell'ordine di riferimento, il cui importo comunque non potrà essere superiore alla somma liquidata dal giudice al consulente tecnico d'ufficio;
- d) documentazione probante l'attività svolta dal legale come indicata in parcella (a titolo esemplificativo, relazione illustrativa dell'Avvocato difensore, copia dei verbali di udienza, memorie e scritti difensivi, comparse, verbali di interrogatorio, note e quant'altro utile all'illustrazione documentale dell'attività difensiva svolta);
- e) dichiarazione di accettazione dell'importo proposto con espressa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa e alle connesse azioni legali nei confronti dell'Ente.

4. Il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente o amministratore non sarà più ammissibile allorché, decorsi sei mesi dal passaggio in giudicato o dall'adozione del provvedimento definitivo favorevole ai sensi del precedente articolo 12, l'interessato non abbia integrato la documentazione prevista, salvo ogni legittimo e comprovato impedimento materiale.

5. Prima di disporre la liquidazione del rimborso l'Ufficio competente interesserà gli Uffici dell'Avvocatura addetti ai recuperi delle competenze giudiziali al fine di verificare la sussistenza di eventuali debiti del richiedente da compensare con il credito vantato a titolo di patrocinio legale.

Articolo 14 ***Disposizioni transitorie***

1. Il presente disciplinare si applica solo alle richieste di patrocinio presentate dopo la sua adozione.